

**CODICE
DI
GIUSTIZIA SPORTIVA**

Parte I

NORME DI COMPORTAMENTO E SANZIONI

TITOLO I. - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 1

Doveri e obblighi generali

1. Le persone e gli organismi comunque soggetti all'osservanza delle norme federali devono mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale.
2. I dirigenti, soci e tesserati sono tenuti a presentarsi agli organi della Giustizia Sportiva se convocati nell'ambito di un procedimento disciplinare, compreso quello per illeciti amministrativi.
3. Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di altri organismi operanti nell'ambito federale, nonché di fare comunicati, concedere interviste o dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti per i quali sono in corso procedimenti disciplinari.
4. I soggetti dell'ordinamento federale che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese ad organi di stampa, mantengono comportamenti o rilasciano dichiarazioni, direttamente od indirettamente, idonei a costituire incitamento a forme di violenza, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni di cui alle lettere e) e g) nonché a quelle di cui alle lettere c) e i) dell'art.9, n.1, anche cumulativamente applicate.

Art. 2

Illecito sportivo e obbligo di denuncia

1. Rispondono di illecito sportivo le società, i loro dirigenti, i soci ed i tesserati in genere, i quali compiono o consentono che altri, a loro nome o nel loro interesse, compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica.
2. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai termini dell'art.6, comma 1, il fatto è punito con la sanzione di cui all'art.8, comma 1, lettera g) o h), salva la maggiore sanzione in caso di pratica inefficacia di tale pena.
3. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai termini dell'art.6. comma 2 e 3, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all'art.8, comma 1, lettere a), g), h) e i).
4. I dirigenti, i soci ed i tesserati riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o squalifica per un periodo minimo di anni tre.
5. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.

6. Il dirigente, il socio od il tesserato che comunque abbia avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti, ovvero che sia venuto a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti, ha il dovere di informarne, senza indugio, mediante lettera raccomandata, la Lega od il Comitato competente ovvero direttamente l'Ufficio Indagini della F.I.G.C.

Art. 3

Illecito amministrativo

1. Le società sono tenute a fornire agli organi della giustizia sportiva ed alla CO.VI.SO.C. risposte complete e veritiere a tutti i quesiti ad esse rivolte ed a produrre tutti i documenti richiesti da tali organi. In caso di mancata, parziale, alterata o falsificata documentazione, nonché di mendace, reticente o parziale risposta ai quesiti, la società responsabile è punita con la sanzione dell'ammenda con diffida, salva la più grave sanzione che possa esserle irrogata per i fatti preveduti dai commi seguenti.
2. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione ad un campionato a cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base di disposizioni federali vigenti al momento del fatto è punita con una delle sanzioni previste dalle lettere da f) ad i) del successivo art.8.
3. La società che pattuisce con i propri tesserati, o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con una ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, sola o congiunta alla penalizzazione di uno o più punti in classifica.
4. La società appartenente alla Lega Nazionale Professionisti o alla Lega Professionisti Serie C che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili od amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
5. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti dettati dall'art.94, comma 1, lettera a) delle N.O.I.F. comporta le seguenti sanzioni:
 - a) la revoca del tesseramento per illegittimità;
 - b) a carico della società l'ammenda in misura non inferiore a L.10.000.000 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;
 - c) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili l'inibizione di durata non inferiore a due anni;
 - d) a carico dei tesserati la squalifica di durata non inferiore ad un anno.
6. I dirigenti, i soci ed i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti sono soggetti alla sanzione della inibizione temporanea di durata non inferiore ad un anno.
7. I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali sono soggetti alla squalifica di durata non inferiore ad un mese.

Art. 4

Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni

1. Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto, nello svolgimento di pratiche comunque attinenti al trasferimento o al tesseramento di calciatori e di tecnici, di avvalersi di mediatori e di avere contatti con persone inibite o squalificate.
2. Agli stessi è fatto altresì divieto di svolgere tali pratiche, tranne che l'attività non sia svolta nell'interesse della propria società.
3. Salvo che nelle sedi sociali o in quelle autorizzate dalla F.I.G.C. è vietato lo svolgimento di pratiche comunque attinenti al trasferimento od al tesseramento di calciatori mediante raduni di dirigenti o tesserati per più società in luogo pubblico, ovvero in riunioni, anche spontanee, che, per il luogo in cui siano tenute e per il numero degli intervenuti e delle società rappresentate, non abbiano carattere privato.
4. Alle società ritenute responsabili della violazione dei divieti di cui ai commi precedenti si applica sanzione non inferiore alla ammenda.
5. Ai dirigenti, soci e tesserati che contravvengono ai divieti di cui ai commi precedenti si applica la sanzione della inibizione non inferiore ad un anno.
6. Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di cessione di contratto di calciatore proveniente o proveniente da Federazione estera, di cui all'art.102, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. si applicano le sanzioni: alla società, dell'ammenda fino al 10% del valore di acquisizione del calciatore; ai dirigenti e soci, della inibizione non inferiore ad un anno; al calciatore, della squalifica a tempo non inferiore a tre mesi.
7. Per le altre violazioni alle disposizioni federali in materia di tesseramento si applica la sanzione della squalifica per un periodo non inferiore a un mese.

Art. 5

Responsabilità delle persone fisiche e delle società

1. Le persone indicate negli articoli precedenti rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione. I dirigenti che hanno la legale rappresentanza delle società sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni ascritte alle società medesime.
2. Il calciatore che funge da capitano della squadra in una determinata gara è responsabile, a termini del presente Codice, dell'atto di violenza a danno degli ufficiali di gara compiuto da calciatori della sua squadra non individuati. Tale responsabilità viene meno nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto.
3. Le società possono essere ritenute responsabili anche a titolo di responsabilità oggettiva o di responsabilità presunta, nei casi previsti dal presente Codice.
4. L'ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata a nessun effetto.

5. I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione.

Art. 6

Responsabilità delle società in particolare

1. Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali.
2. Le società sono oggettivamente responsabili dell'operato dei propri dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari.
3. Agli stessi effetti disciplinari le società rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, sia sul proprio campo (intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro) sia su quello delle società avversarie.
4. Le società rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di giuoco. La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
5. Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi a loro vantaggio che risultino commessi da persone ad esse estranee. La presunzione di responsabilità si ha per superata se dalle prove fornite dalla società, dall'istruttoria svolta dall'Ufficio Indagini o dal dibattimento risulti, anche in via di fondato e serio dubbio, che la società medesima non ha partecipato all'illecito e lo ha ignorato.

Art. 6 bis

Responsabilità della società per la prevenzione di fatti violenti

1. Alle società è fatto divieto di intrattenere rapporti di sostegno, economico o finanziario, o di altra utilità, con gruppi organizzati o non di propri sostenitori.
2. Le società sono responsabili della esposizione, in qualsiasi forma effettuata all'interno dell'impianto sportivo, di scritte, simboli, emblemi o simili incitanti alla violenza o alla discriminazione razziale o territoriale. La responsabilità è attenuata ove la società faccia quanto in sua possibilità per la rimozione delle scritte, simboli, emblemi o simili.
3. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio.
4. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei dirigenti, soci e tesserati che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio o tesserato.
5. Per la violazione contenuta nel comma 1, si applica la sanzione dell'ammenda fino a L. 100 milioni e, nei casi di reiterata collusione, atta ad ingenerare grave pericolo per la pubblica incolumità, quella dell'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse. Per le violazioni da parte della società della norma contenuta nel comma 2 si applica la sanzione dell'ammenda fino a L.50 milioni. Per le violazioni da parte della società delle norme contenute nel comma 4 si applicano le sanzioni dell'ammenda fino a L.50 milioni

con diffida e, nei casi più gravi o di recidiva, oltre la sanzione dell'ammenda può essere inflitta la squalifica del campo. Per la violazione delle stesse norme del comma 4, da parte dei dirigenti, soci o tesserati, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 1.

Art. 6 ter
Responsabilità delle società per fatti violenti

1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione o a causa di una gara, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi comunque un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone, e laddove risulti violato il divieto di cui al comma 1 dell'art.6 bis. La responsabilità è esclusa quando il fatto è estraneo a motivi connessi con la gara.
2. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se i fatti sono commessi in luoghi o tempi diversi da quelli di svolgimento della gara ed anche se questa ha carattere amichevole.
3. Per i fatti previsti nel comma 1 si applica la sanzione dell'ammenda con diffida. Nei casi più gravi o quando la società sia stata già diffidata, oltre all'ammenda, può essere applicata la squalifica del campo.
4. Qualora la società sia stata diffidata più volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, la sanzione è la squalifica del campo di gioco non inferiore a due giornate.
5. Può essere disposto che le gare da disputare in campo neutro si svolgano a porte chiuse se ricorrono motivi di ordine pubblico.
6. La effettiva collaborazione prestata dalla società nell'identificazione dei responsabili di fatti violenti, sempre che questa avvenga prima della decisione conclusiva nel merito, può costituire elemento valutativo per l'organo disciplinare al fine della non applicazione o dell'attenuazione delle sanzioni.

Art. 6 quater
Norma finale e transitoria

1. Per i fatti previsti negli articoli 6 bis e 6 ter si applicano le norme del titolo VI del Codice di Giustizia Sportiva. Le sanzioni diventano esecutive dopo la decisione definitiva. Le sanzioni previste nelle precedenti disposizioni si applicano qualora i fatti non siano già previsti da altre disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva e, per esse, non sia stato iniziato procedimento ai sensi dell'art.25, comma 1, del medesimo Codice.
2. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art.6 bis devono essere compiuti entro il 31 dicembre 1989

TITOLO II. - LE SANZIONI

Art. 7

Sanzioni inerenti alla disputa delle gare - Punizione sportiva

1. La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-2 o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole. Tuttavia, non si applica la punizione sportiva della perdita della gara nell'ipotesi di fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. In tal caso la società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Se il fatto o la situazione è di particolare tenuità, può essere irrogata, in luogo di tale sanzione minima, una delle sanzioni di cui alle lettere b), c), d), e) del comma 1 dell'articolo 8. Se il fatto o la situazione è di particolare gravità, a tale sanzione minima è aggiunta una delle sanzioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 8.
2. La punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al comma precedente risulti di entrambe.
3. La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti comporta la sanzione sportiva di cui al comma 1 e la penalizzazione di un punto in classifica.
4. Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell'esercizio di tali poteri gli organi della giustizia sportiva possono:
 - a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare;
 - b) adottare il provvedimento della punizione sportiva di perdita della gara;
 - c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare. Fuori dei casi indicati, gli organi della giustizia sportiva, quando ricorrano estremi di carattere eccezionale, possono annullare la gara e disporre la ripetizione, ovvero l'effettuazione.
5. La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla società che:
 - a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte,
 - b) utilizza quali guardalinee soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo-,
 - c) viola la norma federale di cui all'art.34 bis delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione alle disposizioni contenute nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., determina l'applicazione della sanzione

della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa, ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare dell'attività di Calcio a Cinque.

6. Non comportano la punizione sportiva della perdita della gara, fatta salva l'ipotesi prevista dall'art.34, comma n.3, N.O.I.F., ma le sanzioni dell'ammonizione o dell'ammenda a carico della società, dell'inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, della squalifica a carico dei calciatori:
 - a) le infrazioni ai divieti di prendere parte a più di una gara ufficiale nella stessa giornata e di prendere parte a gare di competizioni prima dell'età prevista per le competizioni stesse;
 - b) le infrazioni alle norme sull'impiego dei guardalinee di parte, salvo quanto previsto dal precedente comma 5 e purché si tratti di calciatori o soggetti il cui tesseramento sia stato considerato valido per la società utilizzante;
 - c) le altre infrazioni ed obblighi che comportino soltanto adempimenti formali.
7. Non si applica la punizione sportiva nel caso in cui l'identità del calciatore, in relazione all'art. 71 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., sia accertata in sede di giudizio, ancorché i documenti presentati all'arbitro per la identificazione prima della gara siano insufficienti. Sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari a carico della società.
8. Alla società, che fa partecipare a gare calciatori cui, per effetto di evidente irregolarità, la F.I.G.C. abbia a revocare successivamente la tessera concessa, è applicata la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara della manifestazione, cui abbiano partecipato i calciatori suddetti.

Art. 8

Sanzioni a carico delle società

1. Le società che si rendono responsabili della violazione delle norme dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione vigente sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni:
 - a) ammonizione;
 - b) ammenda;
 - c) ammenda con diffida,
 - d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
 - e) squalifica del campo per una o più giornate di gara od a tempo determinato, fino a due anni;
 - f) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi praticamente inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
 - g) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria;
 - h) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione ad uno dei campionati di categoria inferiore;
 - i) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di Campione d'Italia o di vincente del campionato o del girone di competenza o di competizione ufficiale;
 - l) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni.

2. Alle società può inoltre essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara nelle ipotesi previste dall'art.7 del presente Codice.

Art. 9

Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati

1. I dirigenti, i soci ed i tesserati in genere che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, dei Regolamenti Federali o di ogni altra disposizione vigente sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni:
- a) ammonizione;
 - b) ammonizione con diffida;
 - c) ammenda;
 - d) ammenda con diffida,
 - e) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell'abito federale, e ciò indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro;
 - f) perdita temporanea della qualità di socio della società, fatti salvi i diritti patrimoniali;
 - g) squalifica per una o più giornate di gara;
 - h) squalifica a tempo determinato;
 - i) divieto di accedere agli stadi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche organizzate dalla F.I.G.C. per il periodo corrispondente alla durata della inibizione e della squalifica ove i fatti commessi siano ritenuti di eccezionale gravità.
2. Le sanzioni previste alle lettere e), f), h) non possono superare la durata di anni 5. Tuttavia, qualora l'organo di giustizia valuti di particolare gravità l'infrazione per la quale irroga una di tali sanzioni nella durata massima, può formulare, con la stessa-' delibera, proposta al Presidente Federale perché venga dichiarata, nei confronti del dirigente, socio o tesserato la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. La proposta può essere impugnata, come previsto dall'art.12, comma 10.
3. Ai dirigenti ed ai soci si applicano unicamente le sanzioni previste dal comma 1, lettere a), b), e), f).
- 3 bis. Nelle gare organizzate dalle Leghe Professionistiche i fatti di condotta violenta che sfuggono al controllo della terna arbitrale e che si verificano in zona del campo lontana dall'azione di giuoco o a giuoco rilevati dal quarto ufficiale di gara, nonché, per la Serie C, dal Commissario Speciale, dovranno formare oggetto di rapporto, in esito al quale gli organi della disciplina sportiva possono, ove ritenuto necessario, controllare, se disponibili, registrazioni televisive.
- 3 ter. Nelle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti limitatamente ai fatti di condotta violenta di eccezionale gravità di cui al comma precedente non rilevati dagli Ufficiali di gara, il Giudice Sportivo potrà adottare provvedimenti sanzionatori a seguito di riservata segnalazione della Procura Federale con le stesse modalità adottate per i referti arbitrali, segnalazione che dovrà pervenire entro le ore 24,00 del

giorno successivo a quello della gara. In tal caso il Giudice Sportivo potrà, ai fini della prova, avvalersi di immagini televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale nel contesto dell'integrale ripresa delle gare, assicurando altresì eguale trattamento per tutte le società.

- 3 quater. La disciplina di cui ai commi 3 bis. e 3 ter. Si applica anche ai fatti di condotta violenta commessi da tesserati all'interno del recinto di giuoco
4. Le ammende sono applicabili unicamente ai tesserati professionisti con contratto.
5. L'organo di giustizia, in caso di illecito sportivo o amministrativo, può prendere in considerazione, qualora lo ritenga tale da giustificare una diminuzione della sanzione, la circostanza che il dirigente, socio o tesserato abbia fornito, ammettendo la propria responsabilità, un contributo decisivo per impedire o attenuare le conseguenze del fatto, oppure per portare alla scoperta ed alla ricostruzione del fatto stesso e alla identificazione dei responsabili.
6. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt.19, comma 4, e 42 comma 4, del presente Codice, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali e non sono passibili di revoca da parte della società. Solo l'organo che ha irrogato o ratificato il provvedimento può, a richiesta motivata della società, modificare il provvedimento.
7. I soggetti colpiti dal provvedimento di cui al comma 1, lettera e), possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione trova esecuzione, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società.
8. I tesserati, cui gli organi di giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa indole, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:
- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
 - successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
 - successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
 - successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

La successione e il computo delle ammonizioni comminate in campionati diversi debbono essere distinti per ciascun campionato.

Ai fini dell'applicabilità del seguente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente, salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti, si annullano al termine delle singole stagioni sportive. Le medesime ammonizioni si annullano altresì nel corso della stessa annata sportiva, quando i calciatori vengono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa.

Limitatamente ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, le medesime ammonizioni si annullano, anche nel corso della stessa annata sportiva, quando i

calcatori interessati vengano trasferiti ad altra società militante nello stesso o diverso campionato.

Nel computo delle ammonizioni ai fini dell'applicazione del presente comma non si tiene conto delle ammonizioni che hanno comportato la squalifica del tesserato per effetto di quanto disposto nel seguente comma 8 bis

- 8 bis. Al tesserato espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, dovrà automaticamente essere applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi di Giustizia Sportiva, salvo che questi ultimi, in base al rapporto di gara, ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.
- 8 ter. Nel caso di espulsione per doppia ammonizione, il tesserato sarà automaticamente squalificato per una gara ove le ammonizioni siano inflitte per infrazione della stessa indole. Nel caso di infrazione di indole diversa sarà inflitta la sanzione aggiuntiva della ammonizione con diffida.
9. 1) Le sanzioni, di cui alle lettere a, b, c, d, g, dell'articolo 9, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, inflitte dagli organi competenti in relazione a gare di Coppa Italia e a gare delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.
- 2) Per le gare di Coppa Italia e per le gare delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'organo di Giustizia Sportiva.
- 3) Le medesime sanzioni, inflitte in relazione a gare diverse da quelle della Coppa Italia e da quelle delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni.
- 4) Le sanzioni di squalifica a tempo determinato hanno esecuzione secondo il disposto dell'articolo 12, comma 13, del Codice di Giustizia Sportiva.
10. Per le sole gare di play-off e play-out della Lega Professionisti Serie C:
- a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;
- b) le squalifiche non conseguenti a cumulo e/o a recidività in ammonizioni riportate nel corso del campionato, si scontano nelle gare di play-off e play-out;
- c) nelle gare di play-off e play-out, la seconda ammonizione, così come l'espulsione, determina l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo ai sensi dell'art. 12 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 10

Sospensione cautelare

1. Gli organi federali della giustizia sportiva possono disporre, in via cautelare, la sospensione da ogni attività sportiva dei tesserati nei cui confronti è istituito o è in corso procedimento disciplinare.

2. Detti organi possono disporre la sospensione, in via cautelare, dei campi di giuoco delle società nei confronti delle quali è istituito o è in corso procedimento disciplinare.
3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti non sono impugnabili e divengono inefficaci dopo due mesi dalla loro pronuncia, salvo rinnovazione.

Art. 11

Inasprimento delle sanzioni - La recidiva

1. La società od il tesserato, che dopo essere stato punito per una qualsiasi violazione delle norme contenute nello Statuto o nella normativa federale ne commette altra della medesima indole nella stessa stagione sportiva, soggiace ad aggravamento della sanzione.
2. Ai fini della recidiva, sono valutate anche le sanzioni irrogate per gravi violazioni disciplinari commesse nel precedente biennio. Spetta all'organo della giustizia sportiva fissare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità della infrazione e dei precedenti disciplinari.
3. Le violazioni dell'art.1, comma 2, da parte dei dirigenti e soci di una società, quando di esse la stessa debba rispondere oggettivamente, sono valutate ai fini della recidiva qualora la società sia successivamente incolpata ai sensi dell'art.6, commi 2, 3 e 4, per il comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, nonché per il mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di giuoco.
4. Per i fatti che hanno comportato la punizione sportiva della perdita della gara, la recidiva comporta la penalizzazione di un punto in classifica.

Art. 12

Esecuzione delle sanzioni

1. Le sanzioni inerenti alla squalifica del campo di giuoco vanno in esecuzione con,, decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale e, nel caso in cui debbano disputarsi gare infrasettimanali, dalla terza giornata, salvo diverse disposizioni dell'organo di giustizia sportiva, per motivi di particolare rilievo. Di norma la squalifica di un campo si intende limitata alle gare della squadra che ha dato origine alla punizione. La squalifica del campo si considera scontata soltanto se la gara ha conseguito un risultato valido agli effetti della classifica.
2. Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'articolo 36, comma 2, del presente Codice.

3. Il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra per la quale egli giocava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento.
4. Le gare, in riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica e della qualificazione in competizioni ufficiali e non siano state successivamente annullate con delibera definitiva degli organi disciplinari. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.
5. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto della squalifica, la sanzione disciplinare non è ritenuta scontata ed il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.
6. Le sanzioni di squalifica o di inibizione, a chiunque inflitte, che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella annata in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Ai fini del presente comma, la distinzione prevista dall'art. 9, comma 9, punto 1, ultima parte, non sussiste ove, nella successiva stagione sportiva, non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Nel caso in cui il calciatore od il tesserato colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, la sanzione di squalifica o inibizione, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 3, viene scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza.
7. I tecnici colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono, per tutta la durata della squalifica, svolgere alcuna attività inerente alla disputa delle gare, essendo loro preclusa, in occasione di gare la direzione della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l'accesso all'interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi stessi. La violazione del divieto di cui al presente comma comporta inasprimento della sanzione.
8. I dirigenti, i soci e gli altri tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della F.I.G.C. fintantoché non sia regolarmente scontata la sanzione stessa e a coloro è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi in occasione di gare. La violazione del divieto di cui al presente comma comporta inasprimento della sanzione.
9. Le Leghe, le Divisioni o i Comitati Regionali possono concedere deroghe per i calciatori colpiti da provvedimento disciplinare a termine, ai fini della disputa di sole gare amichevoli o di gare dell'attività ricreativa.
10. La proposta al Presidente Federale di dichiarazione della preclusione alla permanenza in qualsiasi categoria della F.I.G.C., formulata da un organo della giustizia sportiva e prevista dal precedente art.9, comma 2, può essere impugnata con le modalità ed i termini di cui al presente Regolamento. La trasmissione al Presidente Federale della proposta motivata, non appena la stessa sia divenuta inappellabile, deve avvenire su iniziativa dell'organo disciplinare che l'ha formulata.

11. Tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, si hanno per conosciuti, con presunzione assoluta, alla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale.
12. Le sanzioni irrogate dagli organi della giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse venga presentato reclamo.
13. La squalifica irrogata impedisce al tesserato di svolgere qualsiasi attività sportiva in ogni ambito della F.I.G.C. per il periodo di incidenza, intendendosi per tale, nelle squalifiche per una o più giornate di gara, le giornate in cui disputa gare ufficiali la squadra indicata al comma 3 del presente articolo.

Art. 13 ***La prescrizione***

1. Le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamati a rispondere i dirigenti, i soci ed i tesserati in genere si prescrivono al termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato posto in essere l'ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse.
2. Le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamate a rispondere, a qualsiasi titolo, le società si prescrivono al termine della seconda stagione successiva a quella in cui le infrazioni stesse sono state commesse.
3. L'apertura di una inchiesta, registrata con data certa da parte dell'Ufficio Indagini o di altro organismo federale, interrompe il corso della prescrizione. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal momento della interruzione, ma i termini di cui ai commi 1 e 2 non possono in alcun caso essere prolungati oltre la metà.
4. I diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati. In eguale termine si prescrivono, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche.
5. Qualora una persona che ha commesso o concorso a commettere illeciti sportivi o amministrativi, di cui agli artt. 2 e 3, senza rivestire la qualifica di dirigente, socio o tesserato, assuma successivamente una di tali qualifiche, i termini di prescrizione, per il solo procedimento a suo carico, decorrono dalla data in cui è stata assunta la qualifica di dirigente, socio o tesserato.

Art. 14 ***La riabilitazione***

1. Le persone nei cui confronti, a seguito di proposta degli organi di Giustizia Sportiva, il Presidente Federale abbia dichiarato la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. possono, dopo sei anni dalla proposta, essere riabilitate dal Presidente Federale, a seguito di loro istanza, quando concorrano le seguenti condizioni:

- a) che dal fatto che ha cagionato la dichiarazione di preclusione l'interessato non abbia tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;
 - b) che l'interessato produca atto notorio attestante la ininterrotta condotta specchiata sotto il profilo civile, penale e sportivo e il non assoggettamento a misure di prevenzione di polizia;
 - c) che ricorrano particolari condizioni d'ordine morale e sportivo che facciano presumere che l'infrazione non venga più ripetuta.
2. Il Presidente Federale decide, con succinta motivazione, di intesa con il Vice - Presidente, e sentito, se lo ritiene indispensabile, l'organo di Giustizia che ha formulato la proposta di preclusione.
 3. La falsità o, comunque, la non piena veridicità nella dichiarazione di cui al comma 1 lettera b) comporta il rigetto della istanza ovvero, se successivamente accertata, la decadenza dell'atto di riabilitazione, senza possibilità alcuna di essere successivamente riabilitato.
 4. Il riabilitato rimane, comunque, ineleggibile ai sensi dell'art.23 dello Statuto.

Parte I

ORGANI STATUTARI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

TITOLO III. - LA CORTE FEDERALE

Art. 15

Composizione e funzionamento

1. La Corte Federale è composta ai sensi dell'art.29, comma 3 dello Statuto Federale e delibera con la partecipazione di cinque componenti.
2. La Corte Federale ha sede in Roma.

Art. 16

Competenze e procedure

1. La Corte Federale ha le seguenti competenze:
 - a) **Interpretazione di norme statutarie e regolamentari.** Il procedimento è instaurato su richiesta del Presidente Federale quando rilevi, direttamente o su segnalazione di qualsiasi organo della Giustizia Sportiva, decisioni discordi ed inconciliabili emesse da singoli organi in base a diverse interpretazioni di norme, nonché quando ravvisi la necessità di interpretazione univoca da darsi ad una norma regolamentare. Il procedimento di interpretazione, instaurato su segnalazione degli organi della Giustizia Sportiva, sospende il procedimento in corso fin quando la Corte non si sia pronunciata.
 - b) **Giudizio sulla legittimità di norme federali in rapporto allo Statuto.** Il procedimento è instaurato su richiesta del Presidente Federale o di qualsiasi organo operante nell'ambito federale che vi abbia interesse.
 - c) **Giudizio a carico di dirigenti federali.** Il procedimento è instaurato su azione della Procura Federale, anche su segnalazione degli organi di giustizia. Gli organi di giustizia, qualora nel corso di procedimenti emergano elementi di probabile responsabilità a carico di dirigenti federali, trasmettono gli atti alla Procura Federale, dandone contestualmente notizia agli organi federali di cui i predetti dirigenti fanno parte. Parimenti, sono trasmessi alla Procura Federale atti e documenti relativi a casi di incompatibilità di dirigenti federali. La Procura Federale, ove non giudichi manifestamente infondati gli elementi ricevuti, promuove l'azione presso la Corte Federale. La Corte Federale è competente, in tale materia, anche per gli eventuali giudizi di revocazione ai sensi e art. 28 del presente Codice.
 - d) **Conflitti tra organi federali ed eccezioni attinenti la regolarità del loro funzionamento.**

Il procedimento è instaurato:

- d1) su richiesta dell'organo operante nell'ambito federale che rileva una lesione delle competenze attribuitegli dallo Statuto e dalle norme federali. Gli organi di giustizia, quando rilevino casi di conflitto di competenza, devono rimettere gli atti al Presidente Federale per la trasmissione alla Corte Federale;
- d2) su richiesta del Presidente Federale quando vi sia stata pronuncia di più organi su di una medesima questione o, comunque, il conflitto di competenza non sia stato sollevato da alcuno degli organi interessati;
- d3) su ricorso dell'organo operante nell'ambito federale nei confronti del quale siano stati adottati provvedimenti motivati con l'irregolarità del suo funzionamento.

e) Gravami contro la validità delle Assemblee o relative delibere.

Il procedimento è instaurato

- e1) su ricorso del Presidente Federale entro il quinto giorno successivo a quello in cui sono stati depositati i verbali. Il ricorso non è soggetto a tassa. Copia del ricorso deve essere contestualmente rimessa al Presidente dell'organo che ha convocato l'Assemblea;
- e2) su reclamo di società presenti all'Assemblea, purché le stesse abbiano avanzato specifica riserva scritta, succintamente motivata, prima della chiusura dei lavori. Il reclamo deve essere inoltrato entro il quinto giorno successivo a quello in cui l'Assemblea è stata dichiarata chiusa. Copia del reclamo deve essere contestualmente rimessa al Presidente dell'organo che ha convocato l'Assemblea ed al Presidente Federale. Il reclamo è soggetto al versamento della tassa di cui all'art.23, comma 9;
- e3) su reclamo di società che dimostrino di non aver potuto partecipare all'Assemblea per non essere state regolarmente convocate. Il reclamo deve essere inoltrato entro il quinto giorno successivo a quello in cui sono state ufficialmente rese note le deliberazioni dell'Assemblea. Il reclamo è soggetto al versamento della tassa di cui all'art.23, comma 9.

- 2. Avanti alla Corte Federale le parti possono chiedere di essere ascoltate, farsi assistere da persone di loro fiducia, nonché consultare gli atti del procedimento ed estrarre copia.
- 3. Le riunioni della Corte Federale non sono pubbliche. Nei procedimenti di cui al comma 1, lettera a), b), d), la Corte Federale provvede in camera di consiglio, ove nessuno degli interessati abbia chiesto di essere ascoltato.

TITOLO IV. - GLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 17

Gli organi di giustizia

1. Gli organi di Giustizia Sportiva agiscono in piena autonomia. I supporti tecnici e materiali sono assicurati dalla F.I.G.C. ai cui organi, in base allo Statuto Federale, spetta l'esclusiva competenza per la nomina delle persone preposte agli organi di giustizia.
2. Le persone preposte agli organi di Giustizia Sportiva possono essere private dell'incarico, nel corso della durata del mandato, solo su loro richiesta o per comprovata irregolarità di funzionamento dell'organo. In particolare, la decadenza dall'incarico viene pronunciata, con le stesse modalità previste per la nomina, per i Giudici Sportivi o i membri di organi collegiali della Giustizia Sportiva che non esercitano le funzioni loro assegnate, senza giustificato motivo, per oltre tre sedute dell'organo cui sono preposti.
3. Gli organi di Giustizia Sportiva sono i seguenti:
 - a) i Giudici Sportivi, con competenza rispettivamente per i campionati e le altre competizioni organizzate nell'ambito:
 - della Lega Nazionale Professionisti;
 - della Lega Professionisti Serie C;
 - del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale nonché delle manifestazioni nazionali ed internazionali della L.N.D.;
 - della Divisione Calcio a Cinque;
 - della Divisione Calcio Femminile;
 - di ciascun Comitato Regionale, Provinciale e Locale.
 - b) Le Commissioni Disciplinari, con competenza rispettivamente per i campionati e le altre competizioni organizzate nell'ambito:
 - della Lega Nazionale Professionisti;
 - della Lega Professionisti Serie C;
 - della Lega Nazionale Dilettanti, limitatamente al Campionato Nazionale, alle manifestazioni nazionali, al Campionato Femminile e di Calcio a Cinque di Serie A e B;
 - di ciascun Comitato Regionale. Le Commissioni Disciplinari fungono altresì da organo di seconda istanza per quello che riguarda i gravami avverso le decisioni dei Giudici Sportivi presso i Comitati Regionali, Provinciali e Locali;
 - c) la Commissione d'appello Federale;

- d) l'Ufficio Indagini;
- e) la Procura Federale.

4. Per le competizioni organizzate nell'ambito del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica valgono le disposizioni contenute nel titolo ottavo del presente Codice.

Art. 18 ***I Giudici Sportivi***

1. I Giudici Sportivi, nominati per ogni stagione sportiva dal Presidente Federale, d'intesa con il Vice Presidente, sentito il Consiglio Federale, giudicano in prima istanza sulle sanzioni relative ai fatti avvenuti in occasione della disputa di competizioni, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all'art.25 comma 1.
2. I Giudici Sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità di svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della Regola 5 del Regolamento di Giuoco.

Il procedimento è instaurato:

- a) **d'ufficio**, e si svolge essenzialmente sulla base dei documenti ufficiali (rapporto dell'arbitro, dei guardalinee, del guardalinee ufficiale di riserva, del Commissario Speciale per la Serie C e dell'eventuale commissario di campo);
- b) **su reclamo**, che deve essere preannunciato telegraficamente entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il settimo giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara stessa.

3. I Giudici Sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità del campo di giuoco (porte, misure del terreno di giuoco, ecc.).

Il procedimento è instaurato:

- a) **d'ufficio**, e si svolge sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali;
- b) **su reclamo**, che deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata all'arbitro dalla società prima dell'inizio della gara, ovvero da specifica riserva verbale, nel caso che la irregolarità sia sopravvenuta durante la gara o per altre cause eccezionali, formulate dal capitano della squadra interessata, che l'arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell'altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara. Il reclamo deve essere preannunciato telegraficamente entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il settimo giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara stessa.

4. I Giudici Sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori che hanno preso parte a gare art. 7, comma 5), salvo quanto previsto dall'art.37 punto 3 del presente Codice.

Il procedimento è instaurato:

- a) **d'ufficio**, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara;
- b) **su reclamo**, che deve essere preannunciato telegraficamente entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e della relativa tassa devono essere trasmesse entro il settimo giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara stessa.

5. Il Giudice Sportivo delibera con l'assistenza di un rappresentante dell'Associazione Italiana Arbitri in materia tecnico-agonistica e, in caso di assenza impedimento, è sostituito dal Giudice Sportivo sostituto, che viene nominato, annualmente, con lo stesso procedimento con il quale viene nominato il titolare. Al Giudice Sportivo sostituto può essere delegata, dal Giudice Sportivo titolare, la competenza su particolari campionati nell'ambito della sua Lega o Comitato.

Art. 19

Le Commissioni Disciplinari

1. Le Commissioni Disciplinari nominate per ogni stagione sportiva dal Presidente Federale, d'intesa con il Vice Presidente, sentito il Consiglio Federale, giudicano in seconda istanza sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici Sportivi.
2. Le Commissioni Disciplinari giudicano in prima istanza sulle sanzioni relative a fatti segnalati da denuncia di organi federali. Gli organi federali, compresi gli organi per la risoluzione di controversie di cui alla parte III del presente Codice, deferiscono alle Commissioni Disciplinari le società, i dirigenti, i tesserati e chiunque risulti responsabile di infrazioni alle norme federali. Analogo obbligo vige per gli Organi Direttivi delle Leghe e dei Comitati.
Tale obbligo di deferimento per la posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara, deve essere adempiuto entro il quindicesimo giorno dallo svolgimento della gara stessa, e comunque non oltre sette giorni dalla chiusura del campionato o del torneo cui la gara si riferisce.
3. Le Commissioni Disciplinari giudicano in prima istanza sui casi di illecito sportivo ed amministrativo, nonché sulle violazioni dell'art.24 dello Statuto Federale, dell'art.1 del presente Codice e di ogni altra violazione per la quale è previsto deferimento della Procura Federale.
4. Le Commissioni Disciplinari giudicano in prima istanza nei procedimenti in ordine a sanzioni di natura non economica irrogate o proposte dalla società ai loro tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti. Il procedimento è instaurato su reclamo del tesserato che deve essere proposto entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuto al tesserato la comunicazione del provvedimento. Il reclamo deve essere accompagnato dalla relativa tassa.
5. Le Commissioni Disciplinari funzionano con la partecipazione del Presidente e di due componenti designati per ogni singolo procedimento. In caso di assenza o impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso.
6. Alle riunioni delle Commissioni Disciplinari partecipa, a titolo consultivo in materia tecnico-agonistica, il rappresentante dell'A.I.A. designato dalla stessa.

Art. 20
La Commissione d'appello Federale

1. La Commissione d'Appello Federale (C.A.F.), nominata dal Consiglio Federale per la durata di un quadriennio, è competente a giudicare in ultima istanza avverso le decisioni delle Commissioni Disciplinari, nonché della Commissione Tesseramenti e della Commissione Vertenze Economiche nei casi indicati dalla parte III del presente Codice.
2. La C.A.F. è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti, designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso.
3. Alle riunioni della C.A.F. partecipa, a titolo consultivo in materia tecnico-agonistica, il rappresentante dell'A.I.A. designato dalla stessa.

Art. 21
L'Ufficio Indagini

1. L'Ufficio Indagini della F.I.G.C. ha il compito di svolgere, d'ufficio o su denuncia o su richiesta, indagini nelle materie di cui agli **artt. 1, 2, 3** e 4 del presente Codice, eccezion fatta per le indagini riflettenti i casi di tesseramento nell'ambito regionale, che sono demandati ai relativi Comitati Regionali, i cui organi possono, in casi particolari, richiedere l'intervento dell'Ufficio. L'Ufficio Indagini svolge, altresì, ogni altra indagine richiestagli espressamente dagli organi federali.
2. L'Ufficio Indagini si compone di un Capo Ufficio e di collaboratori, nominati per una stagione sportiva dal Presidente Federale, d'intesa con il Vice Presidente, sentito il Consiglio Federale. Il Presidente Federale, d'intesa con il Vice Presidente, sentito il Consiglio Federale, può nominare, tra i collaboratori dell'Ufficio, fino a cinque Vice Capo Ufficio Indagini, cui il Capo Ufficio Indagini può delegare affari relativi a determinati campionati.
3. L'Ufficio è autorizzato ad avvalersi della collaborazione delle Leghe, dei Settori, delle Divisioni e dei Comitati, che hanno l'obbligo di accordarla.
4. L'Ufficio Indagini promuove, nell'ambito della sua competenza, tutti gli accertamenti che reputa necessari.
5. Il Capo dell'Ufficio Indagini, a conclusione dell'istruttoria, trasmette gli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza.
6. Il Capo dell'Ufficio Indagini, d'ufficio o su denuncia o richiesta, può riaprire con provvedimento motivato, in presenza di prove nuove, l'inchiesta su fatti relativamente ai quali sia già intervenuto provvedimento di archiviazione da parte del Procuratore Federale, fermi restando i termini di cui **all'articolo 13**, comma 3, del presente Codice.

Art. 22
La Procura Federale

1. L'ufficio della Procura Federale, nominato per una stagione sportiva dal Presidente Federale, d'intesa con il Vice Presidente, sentito il Consiglio Federale, esercita le funzioni requiranti davanti agli organi della Giustizia Sportiva.
2. Le funzioni sono svolte dal Procuratore Federale, direttamente e per il tramite dei propri sostituti. Il Presidente Federale, d'intesa con il Vice Presidente, sentito il Consiglio Federale, può nominare, tra i sostituti dell'Ufficio, fino a tre Vice Procuratore Federale, cui il Procuratore Federale può delegare le proprie funzioni.
3. La Procura Federale deferisce al giudizio della competente Commissione Disciplinare le società, i dirigenti ed i tesserati incolpati di illecito sportivo ed amministrativo, o di avere tenuto una condotta comunque non aderente ai principi di probità, lealtà e rettitudine sportiva, o di avere reso alla stampa, alla radio, alla televisione o tramite altri mezzi di diffusione, dichiarazioni lesive della reputazione di soggetti operanti nell'ambito federale.
4. La Procura Federale, quando riceve gli atti di un procedimento dall'Ufficio Indagini, può:
 - a) emettere provvedimento di archiviazione per manifesta infondatezza della denuncia o per esito negativo degli accertamenti,
 - b) disporre il deferimento alla competente Commissione Disciplinare (o al Giudice Sportivo di 2° grado per il Settore per l'attività Giovanile e Scolastica), con trasmissione di tutti gli atti dell'istruttoria e con la formulazione di specifici addebiti. Dell'avvenuto deferimento deve essere data immediata notizia al Presidente Federale nonché, in caso di deferimento di società, alla Lega ed al Comitato di appartenenza;
 - c) richiedere all'Ufficio Indagini il compimento di ulteriori atti istruttori.
5. Competente a giudicare delle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura Federale è la Commissione Disciplinare (o il Giudice Sportivo di 2° grado per il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica) della Lega, del Comitato o della Divisione di appartenenza dell'incolpato al momento di consumazione della violazione. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, si applica la norma di cui *all'art. 30*, comma 1 ultima parte, del presente Codice. Nel caso di più incolpati appartenenti a Comitati diversi, competente è la Commissione Disciplinare (o il Giudice Sportivo di 2° grado per il Settore per l'attività Giovanile e Scolastica) del luogo ove la violazione risulta commessa.

TITOLO V. - NORME GENERALI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 23

Reclami di parte e ricorsi di organi federali

1. Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società, i loro dirigenti, soci e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso.
2. Per i reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto le società ed i loro tesserati che vi hanno partecipato.
3. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi diretti, compreso l'interesse in classifica.
4. Sono legittimati a proporre ricorso d'ufficio:
 - a) il Presidente Federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente Delegato al Settore per l'attività Giovanile e Scolastica;
 - b) la Procura Federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti.
5. Tutti i reclami ed i ricorsi debbono essere inviati con le motivazioni, dalle parti interessate, agli organi competenti, nei termini fissati, a mezzo di lettera raccomandata. La parte non può essere rimessa in termini dal reclamo o dal ricorso ritualmente proposto da altre parti. Copia dei motivi dei reclami o dei ricorsi deve essere inviata contestualmente, con lettera raccomandata, all'eventuale controparte. La ricevuta della lettera raccomandata comprovante tale invio, deve essere allegata al reclamo spedito all'organo di giustizia.
6. I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.
7. I termini sono computati non tenendo conto del giorno in cui ne è iniziata la decorrenza. Si computa invece il giorno finale. Il termine che scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
8. La controparte ha diritto, ad eccezione dei casi in cui il reclamo sia stato proposto al Giudice Sportivo nella materia di cui **all'art.18**, commi 2, 3, 4, di inviare proprie controdeduzioni entro tre giorni dalla data di ricevimento della copia per motivi di

reclamo, spedendone contestualmente copia, a mezzo raccomandata, anche al reclamante. La ricevuta della lettera raccomandata comprovante tale invio deve essere allegata alle controdeduzioni rimesse all'organo di giustizia. Per i procedimenti di ultima istanza, nei quali la controparte ha diritto di avere copia dei documenti ufficiali (sempre che ne faccia richiesta telegrafica entro le ore 24 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione di reclamo), il termine per controdedurre, fermo restando quello di tre giorni dal ricevimento degli atti, quando tale ricevimento sia avvenuto successivamente a quello della copia dei motivi del reclamo.

9. I reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dalla tassa prescritta. Nel caso di mancato invio della tassa, l'Organo cui è stato proposto il reclamo deve far regolarizzare il versamento (eventualmente anche mediante addebito sul conto della società, nel caso in cui sia reclamante una società).
10. La inosservanza delle formalità di cui ai commi 5, 6 e 9 costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l'esame. Irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza.
11. I reclami per i quali non sono indicati i termini possono essere proposti soltanto per questioni o controversie insorte nell'ambito dei termini di prescrizione di cui all'art. 13.
12. Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori.
13. Il Presidente Federale ha facoltà di stabilire modalità procedurali particolari e abbreviazione dei termini previsti dal presente Codice, dandone preventiva comunicazione agli organi di giustizia ed alle parti, nei casi particolari in cui esigenze sportive ed organizzative delle competizioni impongono una più sollecita conclusione dei procedimenti.
14. Le parti hanno facoltà di non far seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia in merito proceduto. La rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di organi federali ed operanti nell'ambito federale.
15. Le tasse dei reclami accolti, anche parzialmente, sono restituite. Vengono invece incamerate in ogni altro caso.
16. L'organo decidente può liquidare le spese del procedimento e gli interessi, ponendole a carico della parte soccombente.

Art. 24

Svolgimento dei procedimenti

1. Le decisioni degli organi collegiali di giustizia devono essere prese a maggioranza relativa. Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione: in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente ovvero, in mancanza, dal componente più anziano di carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età. In caso di parità di voti prevale la decisione di chi presiede il Collegio.

2. Le decisioni degli organi disciplinari devono essere motivate e, nella loro integrità, rese note a mezzo di comunicato ufficiale.
3. Agli organi di giustizia sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento.
4. L diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti, ad eccezione di quelli presso i Giudici Sportivi.
5. In tutti i casi in cui è disposta la convocazione delle parti, esse possono farsi assistere da persone di loro fiducia. Non è ammessa la presenza di più di un assistente per ogni parte.
6. Le persone che ricoprono cariche od incarichi federali e gli arbitri in attività non possono assistere o rappresentare le parti in procedimenti che si svolgono dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva.
7. Nei procedimenti che si svolgono dinanzi a tutti gli organi della Giustizia Sportiva, i rappresentanti e gli assistenti delle parti devono essere muniti di delega, salvo il caso che la rappresentanza della società sia assunta direttamente dal Presidente o dall'Amministratore Unico o dall'eventuale Commissario della società stessa.
8. Nell'aula in cui si svolgono i procedimenti dinanzi agli organi della Giustizia Sportiva possono essere presenti soltanto le parti e coloro che le assistono. Nei procedimenti riguardanti la materia dell'illecito sportivo ed amministrativo la stampa ed il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento dei procedimenti in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione di tali disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo disciplinare precedente, nei casi in cui ricorra la deduzione in giudizio di atti coperti da segreto istruttorio penale.
9. E' fatto divieto di diffondere o di dare comunque notorietà, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, a documenti, atti, memorie che riguardino procedimenti disciplinari in corso, fino a che non sia intervenuta decisione definitiva.

Art. 25

Mezzi di prova e formalità procedurali

1. Procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare.

Si svolgono sulla base dei documenti ufficiali: rapporto dell'arbitro, dei guardalinee, del quarto ufficiale di gara (per la serie A e B), del Commissario Speciale (per la Serie C), dell'eventuale commissario di campo ed eventuali supplementi di rapporto. Tali documenti, quali che siano le rispettive attribuzioni tecniche e disciplinari durante la gara, fanno piena prova circa lo svolgimento delle gare ed il comportamento del pubblico. I rapporti dell'arbitro e dei guardalinee prevalgono su quello del quarto ufficiale di gara o dell'eventuale commissario di campo in relazione ai fatti contestualmente rilevati, fatta eccezione per quanto attiene al comportamento del pubblico. Il rapporto dell'arbitro prevale su quello dei guardalinee e del quarto ufficiale di gara in relazione ai fatti da entrambi rilevati. Nel caso di influente discordanza tra i rapporti dell'arbitro, dei guardalinee, del quarto ufficiale di gara e dell'eventuale commissario di campo, od in caso di loro genericità od indeterminatezza, i Giudici Sportivi possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e anche

disporre la convocazione, restando vietato ogni contraddittorio tra gli Ufficiali stessi e le parti interessate. Costituisce atto ufficiale ad ogni effetto ogni documento che pervenga da parte di Organi ed Uffici della F.I.G.C. o delle Leghe, Divisioni e Comitati. Dinanzi ai Giudici Sportivi i procedimenti si svolgono senza contraddittorio e, nei casi previsti, oltre che sui documenti ufficiali, anche sui motivi di reclamo, avanzato in termini dagli aventi diritto. Ove dall'esame dei documenti ufficiali o dei motivi di reclamo, i Giudici Sportivi rilevino infrazioni in violazione di qualsiasi disposizione federale, trasmettono gli atti alla Presidenza di Lega, di Divisione o di Comitato per gli eventuali deferimenti di competenza di cui all'art. 19, comma 2. Nei procedimenti per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.6, comma 3, costituisce documento ufficiale anche il rapporto dell'eventuale Commissario Speciale designato. Gli organi di giustizia, in ogni caso, possono incaricare l'Ufficio Indagini di effettuare gli accertamenti ritenuti più opportuni.

Gli Organi di Giustizia hanno, altresì, la autonoma facoltà di utilizzare quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora questi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito od espulso soggetto diverso da quello che ha effettivamente commesso l'infrazione.

2. Procedimenti in ordine alle sanzioni da irrogare su denuncia di organi federali (art. 19. comma 2). Si svolgono sulla base degli elementi di denuncia della quale gli interessati devono essere informati da parte dell'organo denunciante. Ricevuto il deferimento, l'organo di giustizia invia a ciascun interessato l'atto di contestazione stabilendo contestualmente il termine perentorio per la presentazione di deduzioni a difesa e per chiedere di essere eventualmente sentito, fissando altresì la data in cui l'organo di giustizia si riunisce per la decisione. Le decisioni degli organi della Giustizia Sportiva, a seguito dei deferimenti disposti dagli organi federali, devono essere direttamente comunicate alle parti, presso le società, a cura delle competenti Segreteria di Lega, di Divisione o di Comitato, I termini per l'impugnazione decorrono dalla data di ricezione di tale comunicazione.

3. Procedimenti per i provvedimenti di contenuto non economico, irrorati o proposti dalle società nei confronti di tesserati (art. 19. comma 4). Si svolgono esclusivamente sulla base degli atti ufficiali (denuncia della società, documenti probatori, eventuali memorie e controdeduzioni). La Commissione Disciplinare (o il Giudice Sportivo di 20 grado per il Settore per l'attività Giovanile e Scolastica) decide con libero apprezzamento e la sua decisione è impugnabile in seconda istanza soltanto dai tesserati nei confronti dei quali sono stati adottati i provvedimenti.

Art. 26

Procedimenti di seconda istanza

1. Avverso le decisioni di prima istanza dei Giudici Sportivi e relative alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare, le società ed i loro tesserati possono presentare reclamo alle Commissioni Disciplinari aventi giurisdizione per i campionati di competenza. Per il Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, la competenza esclusiva è dei Giudici Sportivi di 2' grado costituiti presso i Comitati Regionali di tale Settore.

2. Il reclamo deve essere proposto e motivato entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice Sportivo che si intende impugnare. Per la Procura Federale il termine è di venti giorni dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
3. L'organo di seconda istanza, se valuta diversamente in fatto od in diritto le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto od in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito con divieto di inasprimento di sanzioni a carico del reclamante.
4. L'organo di seconda istanza, se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del reclamo in prima istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di prima istanza, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo medesimo per un nuovo esame nel merito.
5. Analogamente procede se rileva che l'organo di prima istanza non ha provveduto su tutte le domande propostegli, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione.
6. Nei procedimenti di seconda istanza i ricorrenti e le controparti hanno diritto di essere sentiti e di prendere visione o trarre, a proprie spese, copia dei documenti ufficiali, ivi compresi i supplementi di rapporto richiesti dagli organi disciplinari ai fini istruttori. Le parti, per avvalersi di tali diritti, devono:
 - a) il ricorrente fare richiesta di audizione all'atto dell'invio dei motivi di reclamo; la controparte entro tre giorni dal ricevimento di tali motivi;
 - b) fermo comunque il termine di 7 giorni di cui al comma 2, dichiarare telegraficamente il gravame chiedendo di prendere visione od avere copia dei documenti ufficiali e versando contestualmente la tassa.
7. I giudizi si svolgono secondo quanto previsto dall'art.25.
8. Con il reclamo di seconda istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo nella precedente istanza.
9. Per i procedimenti che si svolgono innanzi alle Commissioni Disciplinari presso la Lega Nazionale Professionisti, la Lega Professionisti Serie C e la Lega Nazionale Dilettanti, esclusi quelli relativi ai tornei minori e ai campionati regionali organizzati dalle Leghe stesse, può essere richiesto il procedimento d'urgenza. In tal caso, il reclamo deve essere proposto con comunicazione telegrafica alla competente Commissione Disciplinare entro le ore 12 del giorno seguente a quello in cui è stato pubblicato il comunicato ufficiale relativo alla decisione; contemporaneamente deve essere avvisata telegraficamente la eventuale controparte, la quale può formulare anche telegraficamente le proprie osservazioni. I motivi scritti del reclamo devono essere depositati presso la Commissione Disciplinare prima del dibattimento. Le parti, ove lo richiedano alla Commissione Disciplinare, possono prendere visione dei documenti ufficiali immediatamente dopo l'arrivo alla Commissione medesima del telegramma di reclamo; possono altresì essere ascoltate dalla Commissione purché ne facciano richiesta prima della trattazione.

Il procedimento d'urgenza non può essere richiesto nel caso di sanzioni che comportino la squalifica per una gara, o sanzioni minori, salvo il caso che il provvedimento di

squalifica si assuma irrogato a soggetto diverso da quello che ha effettivamente commesso l'inflazione.

Art. 27

Procedimenti di ultima istanza

1. Avverso le decisioni delle Commissioni Disciplinari o del Giudice Sportivo di 2° grado per il Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, sia in prima che in seconda istanza, è ammesso reclamo alla C.A.F.
2. Il procedimento è instaurato:
 - a) **Su reclamo di parte**, che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo, alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. In caso di delibera per la quale è prescritto l'obbligo di diretta comunicazione alle parti, entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta la comunicazione, le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere inviata all'organo competente a mezzo telegramma entro tre giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. Analoga comunicazione telegrafica deve essere inviata contestualmente alla controparte. Entro il suddetto termine di tre giorni, l'appellante deve inviare all'organo competente la tassa prevista. La parte appellata può ricevere copia dei documenti ufficiali ove ne faccia richiesta telegrafica entro le 24 ore del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione telegrafica dell'appellante. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, l'appellante deve inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi.
 - b) **Su ricorso della Procura Federale** avverso decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti. Il ricorso deve essere proposto con le stesse modalità e termini di cui alla precedente lettera a). La tassa non è dovuta.
 - c) **Su ricorso del Presidente della F.I.G.C.** Il Presidente della F.I.G.C., anche se segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente Delegato al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, per quanto di propria competenza, può richiamare gli atti relativi alle decisioni adottate dai Giudici Sportivi o dalle Commissioni Disciplinari quando ritenga che queste siano inadeguate, illegittime o comunque irregolari. Esaminati gli atti, il Presidente della F.I.G.C. può proporre ricorso alla C.A.F. con l'osservanza delle norme di procedura previste dal presente Codice. La tassa non è dovuta. La facoltà di proporre il ricorso deve essere esercitata entro il sessantesimo giorno dalla data in cui è stato pubblicato il comunicato ufficiale contenente la decisione.
3. Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta. Tale richiesta deve essere avanzata dall'istante nei motivi di reclamo, dalle controparti entro tre giorni dalla ricezione della copia del reclamo o, nel caso abbiano richiesto copia dei documenti ufficiali, nelle controdeduzioni da inviare entro il terzo giorno successivo a quello di ricezione delle copie.
4. La C.A.F. ha cognizione del procedimento di prima o seconda istanza limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti, purché comunicati, unicamente ai motivi di reclamo, alla controparte.

5. La C.A.F., se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze del procedimento di prima o seconda istanza, riforma in tutto od in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento di sanzioni a carico del reclamante o di interessati al reclamo. Se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del reclamo in prima o seconda istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di prima o seconda istanza, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo disciplinare che ha emesso la decisione, per un nuovo esame nel merito. Analogamente procede se rileva che l'organo di prima o seconda istanza non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione, ha in qualsiasi modo violato le norme sul contraddittorio.
6. Ove il Presidente della Commissione, esaminando preliminarmente il reclamo, rilevi una insanabile causa di inammissibilità o di improcedibilità, la dichiara, dandone comunicazione alla parte istante a mezzo della segreteria, salvo il giudizio definitivo del Collegio.
7. Con il reclamo in ultima istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il reclamo delle precedenti istanze.
8. Fuori della ipotesi di conflitto di competenza, della quale va investita la Corte Federale, se la C.A.F. rileva, anche d'ufficio, la incompetenza dell'organo che ha deciso, annulla la decisione impugnata e rinvia, per un nuovo procedimento, all'organo competente. Se rileva che la decisione concerne materie sottratte agli organi della Giustizia Sportiva e riservate ad altre Autorità Federali, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente Federale per l'eventuale inoltrare all'Autorità Federale competente.

Art. 28 **Revocazione**

1. Tutte le decisioni adottate dagli organi della Giustizia Sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere, in qualsiasi momento, impugnate per revocazione dinanzi alla C.A.F.:
 - a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
 - b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
 - c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
 - d) se è stato omesso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi che avrebbero comportato una diversa pronuncia;
 - e) se nel precedente procedimento è stato commesso un errore di fatto.
2. Ai procedimenti di revocazione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti di ultima istanza.
3. L'organo investito della revocazione si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.

TITOLO VI. - PROCEDIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO ED AMMINISTRATIVO

Art. 29 ***L'istruzione***

1. L'Ufficio Indagini, per le istruttorie relative a fatti di illecito sportivo ed amministrativo, si avvale di tutti i mezzi di accertamento legale che ritiene opportuni.
2. Al termine degli accertamenti l'Ufficio Indagini trasmette, con motivata relazione, gli atti alla Procura Federale che adotta i provvedimenti di cui **all'art.22**, comma 4.

Art. 30 ***Il giudizio***

1. **Il** giudizio per l'illecito sportivo ed amministrativo è di competenza delle Commissioni Disciplinari di prima istanza e della C.A.F. in seconda ed ultima istanza. Nel caso di più incolpati, appartenenti a Comitati diversi, la competenza territoriale è determinata dal luogo ove è stato commesso l'illecito. La competenza della Commissione Disciplinare per la Lega superiore prevale sulla competenza per la Lega inferiore; per la Divisione Interregionale Calcio Femminile e Calcio a Cinque e per i Comitati Regionali nei casi dubbi, la competenza è determinata dal Presidente Federale, salvo il potere di risoluzione dei conflitti da parte della Corte Federale.
2. Pervenuti gli atti alla Commissione Disciplinare, il Presidente dispone la notificazione alle parti, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, dell'atto di contestazione degli addebiti e dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l'avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono

prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quant'altro ritengano utile ai fini della propria difesa.

3. Il termine per comparire dinanzi all'organo della Giustizia Sportiva non può essere inferiore a dieci giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'atto di contestazione e contestuale avviso di convocazione.
4. Le notificazioni, quando richieste, vanno fatte agli organi federali ed ai dirigenti presso la sede sociale; agli altri soggetti nel domicilio risultante dagli atti sociali o, in mancanza, nel domicilio reale od eletto.
5. Le istanze di ammissione di testimoni devono indicare, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi, nonché i capitoli di prova. I testimoni sono convocati a cura e spese delle parti che ne fanno istanza. Il Presidente ha facoltà di ridurre le liste testimoniali.
6. Il dibattimento si svolge in contraddittorio tra l'ufficio della Procura Federale e le parti. Al termine del dibattimento il rappresentante dell'ufficio della Procura Federale formula le proprie richieste. La difesa ed i soggetti deferiti hanno il diritto di intervenire per ultimi.
7. I terzi portatori di interessi indiretti di cui **all'art.23, comma 3**, che non abbiano esercitato la facoltà di reclamo, possono, prima dell'apertura del dibattimento, rivolgere istanza alla Commissione Disciplinare per essere ammessi a partecipare al dibattimento. La Commissione Disciplinare delibera sull'istanza subito dopo l'apertura del dibattimento stesso. La reiezione dell'istanza per carenza di interesse non pregiudica la proponibilità dell'appello e la partecipazione al giudizio di seconda istanza.
8. Del dibattimento va redatto succinto verbale.
9. La Commissione Disciplinare è investita dei più ampi poteri di indagine in ordine alla assunzione delle prove ed alla rinnovazione degli atti compiuti nella fase istruttoria.
10. Se emergono altre responsabilità o fatti nuovi o se risulta che il fatto è diverso, la Commissione Disciplinare, se possibile, procede immediatamente oppure rimette agli atti dell'Ufficio Indagini sospendendo, se necessario, il giudizio in corso.
11. Le decisioni vanno trasmesse immediatamente in copia integrale al Presidente Federale ed all'ufficio della Procura Federale.

Art. 31 ***I gravami***

1. L'appello è proponibile dalle parti direttamente interessate, dall'ufficio della Procura Federale, dai terzi che abbiano un interesse anche indiretto. Valgono, in quanto applicabili e in quanto compatibili, le norme dettate per il procedimento di prima istanza.
2. Legittimati alla proposizione del procedimento per la revocazione sono unicamente i soggetti che hanno partecipato, in prima od in seconda istanza, al giudizio definito con la decisione gravata.

TITOLO VII. - DISCIPLINA ANTIDOPING E MISURE PREVENTIVE

Art. 32 ***Disciplina antidoping***

La disciplina antidoping è regolata in base ad apposito regolamento cui si fa espresso richiamo.

Art. 33 ***Misure preventive***

Le misure preventive sono regolate dalle relative norme, cui si fa espresso richiamo.

Art. 34 ***Abrogato***

TITOLO VIII. - LA DISCIPLINA SPORTIVA IN AMBITO REGIONALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEL SETTORE PER L'ATTIVITA GIOVANILE E SCOLASTICA

Art. 35 *Gradi di giudizio*

1. Per le infrazioni che riguardano l'attività agonistica valgono i seguenti due grado di giudizio:

1° grado: Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, Comitati Regionali, Provinciali e Locali, il quale adotta le sue decisioni senza contraddittorio sulle risultanze dei documenti ufficiali (rapporto dell'arbitro e dell'eventuale commissario di campo; supplemento di rapporto; nei casi previsti, motivi di reclamo avanzato nei termini fissati in via generale del presente Codice);

2° grado: Commissione Disciplinare, nonché Giudici Sportivi di 2° grado presso i Comitati Regionali del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica (nominati con le procedure previste per i Giudici Sportivi) che giudicano avverso le decisioni di 1° grado del Giudice Sportivo. In sede di opposizione i reclamanti hanno diritto di essere sentiti e, fermo restando il termine stabilito al successivo art.37, comma 4, hanno diritto di prendere visione dei documenti ufficiali ottenendone, ove lo richiedano espressamente ed a loro spese, copia. I ricorrenti, per avvalersi del diritto di essere sentiti, devono farne tempestiva richiesta nell'atto di impugnazione. La controparte, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto di impugnazione.

La Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Trentino Alto Adige è articolata su due sezioni a ciascuna delle quali è preposto, quale Presidente, un Vice Presidente della stessa.

La Commissione Disciplinare ha competenza per i Campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato Regionale.

Le Sezioni hanno competenza per i Campionati e le altre competizioni organizzate da ciascun Comitato provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano.

2. Le infrazioni al presente Codice considerate illeciti sportivi e, come tali, conseguenti a deferimenti della Procura Federale, sono giudicate:

in 1° grado: dalla Commissione Disciplinare, che giudica secondo le norme e le procedure previste dal presente Codice;

in 2° grado: dalla Commissione d'appello Federale, che giudica in ultima e definitiva istanza.

3. Le infrazioni che comportano un deferimento da parte degli Organi Federali di cui all'art. **19, comma 2**, del presente Codice, vengono giudicate dalla Commissione Disciplinare o dal Giudice Sportivo di 2° grado del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, salvo il ricorso alla C.A.F. nei limiti di cui al comma 4.

4. E' ammesso reclamo alla Commissione d'appello Federale, con le modalità previste dal presente Codice, nei seguenti casi:

- a) per i giudizi di revocazione (nei limiti e termini previsti dalle norme del presente Codice);
- b) per i giudizi di ultima istanza nei procedimenti di illecito sportivo;
- c) per i giudizi sulle decisioni di 1° e 2° grado impugnate da parte del Presidente della F.I.G.C., nei casi di cui all'art.27;
- d) per i giudizi avverso le decisioni adottate dalle Commissioni Disciplinari o dai Giudici Sportivi di 2° grado, quando riguardino:
 - d1) squalifiche per i tesserati od inibizioni per i dirigenti che vadano oltre i 12 mesi;
 - d2) squalifiche di campo che vadano oltre i quattro mesi;
 - d3) penalizzazione in classifica;
 - d4) decisioni di carattere tecnico-disciplinare in ordine alla regolarità od allo svolgimento delle gare.

4 bis. Non è ammesso reclamo alla Commissione d'Appello Federale avverso le decisioni di carattere tecnico-disciplinare in ordine alla regolarità e allo svolgimento delle gare per l'attività ricreativa ed amatoriale di cui all'art.35 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

5. I Presidenti dei Comitati Regionali possono richiamare gli atti dei procedimenti di primo grado svolti innanzi ai Giudici Sportivi dei Comitati Provinciali o Locali quando ritengano che i provvedimenti adottati siano incongrui, illegittimi o comunque irregolari. Esaminati gli atti, i Presidenti suddetti nell'interesse della F.I.G.C., possono dichiarare la nullità dei procedimenti di primo grado ed investire, con l'osservanza delle norme di procedura previste dal presente Codice, eccezion fatta per il versamento della tassa che non è dovuta, la Commissione Disciplinare (o il Giudice Sportivo di 2° grado per il Settore per l'attività Giovanile e Scolastica) per un nuovo procedimento di primo grado, avverso il quale le parti potranno ricorrere in seconda ed ultima istanza alla C.A.F. La facoltà di dichiarare nullo tale provvedimento, con il conseguente rinvio alla Commissione Disciplinare (o al Giudice Sportivo di 2° grado) si esercita entro il trentesimo giorno dalla data in cui è stato pubblicato il comunicato ufficiale nel quale è stato reso noto il provvedimento impugnato.

Art. 36 **Sanzioni**

1. Il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare considerate ufficiali dalle Leghe di competenza, per la squadra nella quale giocava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento. Il calciatore non può partecipare, in altre squadre della stessa società, a gare ufficiali nel giorno in cui deve scontare la squalifica, ma può essere impiegato nelle gare delle altre squadre della società che si svolgono in giorni diversi.
2. Ad eccezione delle gare relative alle categorie «Pulcini» e «Esordienti», il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale della propria società è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica. Tale sanzione può essere aggravata, se del caso, con provvedimento del Giudice Sportivo.
3. Non sono impugnabili in alcuna sede ad eccezione della impugnazione del Presidente della F.I.G.C. e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a temine fino a 15 giorni;
 - b) inibizione per altri tesserati (dirigenti, allenatori e massaggiatori) fino ad un mese;
 - c) squalifica del campo di giuoco per una giornata di gara;
 - d) provvedimenti pecuniari inferiori a:
 - L.100. 000 per società di seconda e terza categoria o del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica,
 - L. 300.000 per società interregionali, di promozione, di prima categoria, di calcio femminile e di calcio a cinque.

Art. 37 **Norme procedurali**

1. I ricorsi avverso la regolarità di svolgimento delle gare previsti dall'art.18, commi 2 e 3, devono essere preannunciati telegraficamente o a mezzo telefax al Giudice Sportivo entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferiscono. La motivazione del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa. Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata. La ricevuta di tale raccomandata deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice Sportivo.
2. I risultati delle gare sono quelli conseguiti sul campo e, come tali, indicati dall'arbitro nel suo referto, salvo il caso che gli stessi siano modificati:
 - a) da parte del Giudice Sportivo d'ufficio o su impugnativa di chi vi sia legittimato;
 - b) dalla Commissione Disciplinare (o dal Giudice Sportivo di 20 grado per il Settore per l'attività Giovanile e Scolastica) su impugnativa da parte di chi vi sia legittimato,
 - c) dalla Commissione Disciplinare a seguito di deferimento degli Organi Federali;
 - d) dalla Commissione d'appello Federale.

3. I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara anche con l'utilizzazione quali guardalinee di parte, sono proposti alla Commissione Disciplinare (o al Giudice Sportivo di 2° grado per il Settore per l'attività Giovanile Scolastica) nel termine di 15 giorni dallo svolgimento della gara stessa, ma comunque non oltre sette giorni dalla chiusura del campionato o del torneo cui i reclami si riferiscono.

Il deferimento, da parte degli organi direttivi delle Leghe, delle Divisioni e dei Comitati avverso la posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara, deve essere adempiuto entro il quindicesimo giorno dallo svolgimento della gara stessa, ma comunque non oltre sette giorni dalla chiusura del campionato o del torneo cui la gara si riferisce.

4. I ricorsi di 2° grado devono essere spediti alla Commissione Disciplinare (per il Settore per l'attività Giovanile e Scolastica al Giudice Sportivo di 2° grado) entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si vuole impugnare.

5. Ai reclami deve essere allegata la tassa e, nei soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata la copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata. La ricevuta di tale raccomandata deve essere allegata al reclamo.

6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3. la partecipazione a gare di calciatori squalificati o comunque non aventi titolo comporta provvedimenti disciplinari a carico della società e del tesserato, applicabili con il solo rispetto dei termini di prescrizione di cui *all'art. 13* del presente Codice.

7. Per tutto quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni generali di cui al titolo quinto.

Parte III

**GLI ORGANI
PER LA RISOLUZIONE
DI CONTROVERSIE**

TITOLO IX. - LA COMMISSIONE TESSERAMENTI

Art. 38

Composizione e competenza

1. La Commissione Tesseramenti è composta da un Presidente, tre Vice Presidenti e quattro o più componenti, nominati dal Presidente Federale per una stagione sportiva.
2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, di un Vice Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci tra tutti i componenti in carica, compresi i Vice Presidenti.
3. La Commissione ha competenza a giudicare, in prima istanza, sulle questioni inerenti al tesseramento, allo svincolo, al trasferimento di tesserati, anche per ciò che concerne l'interpretazione o il mancato adempimento di accordi. Il procedimento è instaurato:
 - a) su iniziativa di organi della Giustizia Sportiva che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle questioni di tesseramento, svincolo, trasferimento di tesserati;
 - b) su iniziativa delle Leghe o dei Comitati;
 - c) su reclamo di parte interessata.

Art. 39

Procedura e gravami

1. I procedimenti innanzi alla Commissione Tesseramenti si svolgono principalmente sulla base degli atti ufficiali. I documenti in atto, se estesi e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio, gli altri documenti hanno valore meramente indicativo.

Le prove testimoniali possono essere ammesse e acquisite dalla Commissione, ovvero, se del caso, da uno o più componenti di essa di volta in volta designati dal Presidente o da chi ne fa le veci. Il procedimento si svolge con le forme di cui all'art. 23 in quanto applicabili.

2. La controparte ha diritto di inviare, spedendone copia, a mezzo raccomandata, anche alla ricorrente, controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia del reclamo.
3. Le parti hanno diritto di essere sentite, ove ne facciano esplicita richiesta, la parte precedente nel testo del reclamo, la controparte nel testo delle controdeduzioni. Possono in ogni caso farsi assistere da persone di loro fiducia.
4. Qualora dall'esame dei documenti rilevi irregolarità commesse in violazione di qualsiasi disposizione federale, la Commissione deve, oltre che disporre la regolarizzazione, deferire alla competente Commissione Disciplinare (per il Settore per l'attività Giovanile e Scolastica al Giudice Sportivo di 2° grado) per le sanzioni del caso, le società od i tesserati che risultino responsabili di infrazioni regolamentari.
5. Le decisioni della Commissione sono comunicate, nel loro integrale contenuto, direttamente alle parti a cura della Segreteria della Commissione.
- 6.** Le decisioni della Commissione sono immediatamente esecutive solo agli effetti del tesseramento. Contro tali decisioni è ammesso il ricorso alla C.A.F. Valgono, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.27. I termini per la impugnazione decorrono dalla data in cui la parte ha ricevuto la comunicazione di cui al comma precedente.

TITOLO X. - LA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE

Art. 40

Composizione e competenza

1. La Commissione Vertenze Economiche tra le società è composta da un Presidente un Vice-Presidente e un numero di Componenti non inferiore a quattro, né superiore ad otto nominati dal Presidente Federale per una stagione sportiva.
2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice-Presidente e di due componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice-Presidente, designati per ogni singola riunione dal Presidente o all'occorrenza dal Vice-Presidente.
3. La Commissione ha competenza a giudicare delle controversie di natura economica tra le società. Il procedimento è instaurato su reclamo della parte interessata. Si applica l'art.23. Essa giudica inoltre, in seconda e ultima istanza, sulle controversie di cui all'art.96, comma 3, N.O.I.F..
L'eventuale ricorso, gravato di tassa, avverso la decisione della Commissioni Premi Preparazione, prevista dall'art.96, comma 3, deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione stessa, mediante atto da notificarsi, con le stesse modalità di cui all'art. 96, comma 3, N.O.I.F., contenente specifica enunciazione dei motivi di doglianza.
4. La Commissione giudica altresì sulle controversie concernenti le certificazioni della indennità di Preparazione e Promozione e del Premio di Addestramento e Formazione Tecnica rilasciate dall'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. Il procedimento è instaurato su reclamo della parte interessata da inoltrarsi entro il decimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione dell'Ufficio del Lavoro nel rispetto delle

modalità previste **dall'art.23**. P parte interessata, oltre alla o alle società, anche il calciatore.

Art. 41
Procedura e gravami

1. La Commissione Vertenze Economiche tra le società giudica secondo le norme federali vigenti.
2. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono principalmente sulla base degli atti ufficiali. I documenti in atto, se estesi e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio, gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, effettuati, possono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale.
3. La controparte ha diritto di inviare, spedendone copia, a mezzo raccomandata, anche alla reclamante, controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la copia del reclamo.
4. Le parti hanno diritto di essere sentite ove ne facciano espressa richiesta, la parte precedente nel testo del reclamo, la controparte nel testo delle controdeduzioni. Possono in ogni caso farsi assistere da persona di loro fiducia.
5. Qualora dall'esame dei documenti la Commissione rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale commesse deve, oltre che disporre la regolarizzazione, deferire alla competente Commissione Disciplinare (o al Giudice Sportivo di 2° grado per il Settore per l'attività Giovanile e Scolastica) per le sanzioni del caso, le società ed i tesserati che risultino responsabili di infrazioni regolamentari.
6. Le decisioni della Commissione sono comunicate, nel loro integrale contenuto, direttamente alle parti a cura della Segreteria della Commissione stessa. Le decisioni della Commissione Vertenze Economiche divengono esecutive soltanto dopo la decisione in ultima istanza o dopo che siano decorsi i termini utili per l'impugnazione. Contro tali decisioni è ammesso il ricorso alla C.A.F. Valgono, in quanto applicabili, le norme di cui **all'art.27**. La decorrenza dei termini per l'impugnazione ha inizio dalla data in cui la parte ha ricevuto la comunicazione.

NORMA FINALE

Art. 42

Altre giurisdizioni

1. Oltre a quanto previsto dal presente Codice, nell'ambito della F.I.G.C. operano le seguenti altre giurisdizioni in materia disciplinare:
 - a) la giurisdizione del Presidente Federale di cui **all'art.36, commi 4 e 5**, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
 - b) la giurisdizione degli organi disciplinari dell'Associazione Italiana Arbitri per tutte le infrazioni commesse dagli appartenenti all'Associazione stessa, secondo le norme del Regolamento dell'A.I.A.-,
 - c) la giurisdizione del Settore Tecnico per le infrazioni commesse dai tecnici, secondo le norme del Regolamento del Settore Tecnico.
2. Qualora una persona sottoposta alle giurisdizioni di cui al comma 1 ricopra anche la qualifica di dirigente federale, si applica **l'art.16**, comma 1, lettera c) del presente Codice.
3. Gli organi di giustizia compresi l'Ufficio Indagini e la Procura Federale, qualora nel corso di procedimenti emergano elementi di probabile responsabilità a carico di persone sottoposte alle giurisdizioni di cui al comma 1, trasmettono copie degli atti agli organi di cui al medesimo comma, procedendo eventualmente nel giudizio per gli altri soggetti indiziati. Le persone sottoposte alle giurisdizioni di cui al comma 1 possono comunque essere ascoltate in qualità di testimoni.
4. La F.I.G.C. riconosce pieno effetto alle decisioni pronunciate dai Collegi Arbitrali costituiti, sulla base degli Accordi Collettivi con le Associazioni rappresentative degli sportivi professionisti, per la risoluzione delle controversie fra sportivi professionisti e società. La relativa normativa viene pubblicata in allegato agli Accordi Collettivi. La

F.I.G.C. può emanare i provvedimenti idonei perché le decisioni dei Collegi Arbitrali possano avere esecuzione anche quando concernono rapporti tra sportivi professionisti e società retrocesse, iscritte ai Campionati della Lega Nazionale Dilettanti.

5. I Collegi Arbitrali costituiti come sopra e con le stesse disposizioni procedurali, hanno competenza anche a decidere controversie economiche fra società e tesserati non soggetti agli Accordi Collettivi. In questo caso i tesserati sceglieranno l'Arbitro di parte negli elenchi depositati presso la F.I.G.C. a cura dell'A.I.A.C. e dell'A.I.C.
6. I Collegi Arbitrali sono altresì competenti a decidere le controversie fra tesserati e società diverse da quelle con le quali essi intrattengono rapporti contrattuali. Le azioni di risarcimento danni verso società diversa da quella di appartenenza sono proponibili ove la responsabilità della società sia stata riconosciuta da un Organo di Disciplina.

NORME TRANSITORIE

In relazione all'art. 11, comma 3: possono essere valutate ai fini della recidiva, soltanto le infrazioni all'art.1, comma 3, commesse successivamente all'entrata in vigore del presente Codice.